

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 18 GIUGNO 1881

Seguendo lo stesso sistema parmi ragionevole che per il ricorso in Cassazione sia fatto decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza e non dalla notificazione. Quindi prego la Commissione di volere accettare un'aggiunta in tal senso. Allora potrei non insistere nel mio emendamento e sarei anche disposto a ritirarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Varè, mantiene o ritira il suo emendamento?

VARÈ. (*Della Commissione*) La Commissione aveva sotto gli occhi l'emendamento dell'onorevole Cancellieri e quell'altra aggiunta dell'onorevole Romeo, che stabilisce anch'essa un termine di trenta giorni, ma lo faceva non dalla pubblicazione, bensì dalla notificazione della sentenza della Corte.

Fra i due emendamenti, la Commissione, dopo maturo studio, ha creduto di dover accettare il punto di partenza della notificazione della sentenza della Corte. La Commissione ha creduto che ci sia una grande differenza fra il caso del termine che decorre da una sentenza di Corte d'appello, ed il punto di partenza dal termine che decorre dalla decisione della Commissione provinciale, che è quasi locale, mentrechè la Corte d'appello può essere distante dal collegio.

Obbligare la parte a far decorrere un termine a suo carico, senza averne ufficiale notizia, per il fatto solo d'una pubblicazione, che può essere fatta a molti chilometri di distanza, parve alla Commissione un'eccezione al diritto comune troppo grave, e la cui gravità non avesse un corrispondente motivo: in quanto che è vero che le parti hanno interesse acciò sia sbrigata questa procedura, ma quegli che ha vinto un appello ha anch'esso l'interesse di mettersi al coperto da ogni nuova dubbiozza, e, se vuole che l'altra parte faccia presto il suo ricorso, notifichi la sentenza. La parte non è obbligata ad aspettare la notificazione, ma se obbligata non è, per costringerla a fare i suoi richiami in un termine determinato, bisognerebbe che gli si desse un'ufficiale notizia della sentenza; la semplice pubblicazione fatta nell'aula di una Corte d'appello non sembra, moralmente, come non è legalmente, in nessun altro caso, sufficiente a far decorrere un termine a pregiudizio degli assenti. Per questo la Commissione ha accettato la formola dell'onorevole Romeo, della notificazione della sentenza, come più equa e più conforme al diritto comune.

PRESIDENTE. Onorevole Cancellieri, persiste nel suo emendamento?

CANCELLIERI. Mi rimane ora a domandare a cura di chi vuoi sia fatta la notificazione della decisione della Corte di appello riguardante le liste. Questa domanda deve avere una risposta precisa, e

ben considerando la questione, si riconoscerà il bisogno di una disposizione la quale prescriva che la decisione debba essere comunicata al sindaco; perchè la Giunta possa fare le rettificazioni o annotazioni ordinate dalla Corte d'appello. Ora a questo, nel disegno di legge, non si provvede. Il Pubblico Ministero non ha obbligo di trasmettere simili decisioni per curarne l'esecuzione da parte del sindaco, e la parte interessata può non darsene pensiero; onde avverrà spesso quello che oggi sovente avviene, cioè, che le decisioni della Corte rimangono non eseguite, ignorandone la Giunta comunale persino la esistenza, mentre, secondo il sistema della legge proposta, la Giunta ha l'obbligo di eseguire nella lista le rettificazioni ordinate dalla Corte.

Affine di regolare bene ed armonicamente le discipline riguardanti la revisione delle liste, io credo opportuno di disporre che, appena pubblicata una decisione in materia elettorale, si debba comunicare d'ufficio alla Giunta comunale perchè si facciano le rettificazioni ordinate dalla Corte.

Insisto finalmente nel raccomandare che il termine per il ricorso decorra dal giorno della pubblicazione; nè vedo in ciò alcun pericolo, poichè è da presumersi che colui il quale abbia voluto istituire un'azione giudiziaria contro la decretazione delle liste, abbia interesse di esser presente alla pubblicazione della sentenza, o, per lo meno, di sapere come la Corte abbia deciso, ed il termine di 45 giorni mi pare sufficiente per avere tale notizia, e per produrre il ricorso. Guardiamoci dall'obbligare gl'interessati a fare per questioni elettorali la spesa non indifferente per spedizione e notificazione delle sentenze.

Quindi io insisto nel domandare che si provveda alla determinazione del termine con decorrenza dalla data della pubblicazione della decisione, ed insisto altresì perchè siano comunicate d'ufficio al sindaco le decisioni, perchè si facciano dalla Giunta le rettificazioni ordinate dalla Corte.

PRESIDENTE. Onorevole Nocito, mantiene o ritira il suo emendamento? Mi pare che non abbia più ragion d'essere, dal momento che è ritirata la prima formola della Commissione.

NOCITO. Aveva ragione di essere finchè esisteva l'articolo come era proposto dapprima dalla Commissione. Dal momento che la Commissione l'ha rettificato, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, mantiene la sua aggiunta o la ritira?

ROMEO. La Commissione pare che in parte abbia accettato quell'aggiunta, sebbene non l'accetti nella seconda parte.

Nondimeno io prego la Commissione di riflettere